

AIMAT - Associazione Italiana di Ingegneria dei Materiali

Art. 1

È istituita l'associazione "AIMAT" Associazione Italiana di Ingegneria dei Materiali.

Art. 2

La sede legale è in Firenze via G. Giusti n. 9 presso il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali.

Art. 3

L'Associazione - che non ha scopi di lucro - riconoscendo nella Scienza e nell'Ingegneria dei materiali la sua area culturale primaria intende:

- promuovere e coordinare le ricerche afferenti le relazioni tra composizione, microstruttura, proprietà, applicazioni di materiale di interesse ingegneristico ed i loro processi produttivi, nonché gli aspetti relativi all'impatto ambientale, alle materie prime e all'energia;
- promuovere e coordinare l'insegnamento delle discipline concernenti i materiali nelle Università italiane e la diffusione della cultura sui materiali a qualunque livello professionale;
- promuovere lo sviluppo dell'insegnamento universitario nel settore dei materiali e degli esperti interdisciplinari connessi;
- promuovere la più ampia collaborazione tra mondo della ricerca scientifica, della libera professione, dell'industria nel settore sia livello nazionale che internazionale;
- promuovere le più ampie collaborazioni con altre aree di ricerca, associazioni settoriali su specifici materiali e/o di ingegneria che manifestino interesse al settore sia a livello nazionale che internazionale, individuare le priorità della ricerca nel settore e promuovere e coordinare le più ampie collaborazioni con i Ministeri e gli Enti interessati.

L'Associazione potrà eventualmente promuovere conferenze, convegni, pubblicazione di riviste e di atti di convegni e qualsiasi altra iniziativa connessa.

Art. 4

Sono soci dell'AIMAT le persone (soci a titolo individuale), gli enti (soci a titolo collettivo) che condividendone le finalità chiederanno l'ammissione mediante domanda, indirizzata al Consiglio Direttivo di cui all'art. 7, che dovrà essere discussa ed approvata dallo stesso Consiglio Direttivo. I soci a titolo collettivo debbono designare un loro rappresentante in seno all'Associazione per gli adempimenti previsti. E' esclusa ogni forma di adesione temporanea all'Associazione.

Il socio arretrato nel pagamento di due quote annuali nonostante sollecito scritto da parte del Segretario-Tesoriere si intenderà dimissionario.

Art 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione mediante le proprie entrate, eventuali donazioni e contributi da parte di Enti e privati.

Le entrate dell'Associazione saranno costituite dalle quote sociali e da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale nello svolgimento delle proprie finalità associative senza fini di lucro.

Le quote associative sono intransmissibili a terzi e non rivalutabili compreso il caso di morte. E' fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione in favore dei soci: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo.

Art. 6

L'esercizio finanziario ha durata annuale inizia il 1° luglio e si chiude il 30 giugno di ogni anno. Nei novanta giorni successivi alla chiusura il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio su proposta degli organi statutari di cui al successivo art. 7 (Segretario-Tesoriere), bilanci che saranno poi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci di cui al successivo art. 7, ai sensi del successivo art.15.

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- Segretario-Tesoriere

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei soci con schede separate: per l'elezione del Consiglio Direttivo possono essere espresse fino a 4 (quattro); il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere sono invece eletti nel Consiglio Direttivo tra i propri membri.

L'Associazione può articolarsi in Sezioni costituite da soci aventi specifici problemi da dibattere in comune nell'ambito dell'area culturale dell'associazione. Le Sezioni vengono costituite per delibera dell'assemblea su motivata richiesta dei soci interessati con le modalità previste dal successivo art. 15 e possono proporre al Consiglio Direttivo specifiche iniziative in relazione alle finalità proprie dell'Associazione.

Art. 8

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto secondo l'art. 3. Essa è depositaria delle seguenti prerogative:

- elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i soci individuali e i rappresentanti dei soci collettivi;
- discute e delibera sugli argomenti posti all'O.d.G. dal Consiglio Direttivo nelle proprie riunioni ordinarie o straordinarie;
- discute e delibera sui bilanci annuali di cui al successivo art. 14;
- discute e delibera sugli importi delle quote associative di cui all'art. 14;
- discute e delibera su ogni modifica di Statuto proposta ai termini dell'art. 14;
- delibera in merito al conferimento di altre Associazioni all'AIMAT, al conferimento dell'AIMAT ad altre Associazioni e allo scioglimento dell'AIMAT secondo il successivo art 14.
- delibera sulla proposta di costituzione di Gruppi di lavoro su tematiche interdisciplinari; i G.d.l. organizzano l'attività dell'Associazione nel settore specifico possono proporre al Consiglio Direttivo specifiche finalità culturali proprie dell'associazione di cui all'art. 3;
- discute e delibera sulla programmazione delle attività dell'Associazione sulla base delle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo, secondo il successivo art. 9.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente;
- il Presidente uscente;
- 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti soltanto una volta.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo:

- deve perseguire la realizzazione degli scopi associativi a norma del presente statuto;
- vigila sul rispetto del presente Statuto da parte di tutti i soci e propone all'assemblea provvedimenti nei confronti di presunte violazioni;
- discute e delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- discute e delibera secondo il successivo art.14 sulle proposte delle sezioni, dei gruppi di lavoro o di soci, coinvolgendo, ove venga richiesto dai gruppi proponenti, o ne ravvisi comunque l'opportunità, l'Assemblea dei soci nella pienezza delle sue funzioni e potrà di volta in volta delegare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinate funzioni;
- designa i delegati dell'Associazione in seno agli organismi che ne facciano specifica richiesta;
- formula le proposte sulla programmazione delle attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea secondo il precedente art.7.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo, che sarà convocato dal Presidente almeno una settimana prima della data fissata per la riunione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per gli adempimenti di cui all'art.8 e può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno 2 (due) consiglieri e può validamente deliberare purché siano presenti il Presidente o il Vicepresidente (in caso di impedimento del primo a norma del successivo art. 12), ed almeno 4 (quattro) consiglieri eletti.

Alle eventuali vacanze che si verificassero durante il normale mandato si sopperisce chiamando a far parte del Consiglio Direttivo i soci che seguono per numero di voto ricevuto i membri in carica nell'elenco dei non eletti.

Art. 12

Il Presidente ed in casi di suo impedimento, il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il medesimo dura in carica quattro anni e non è rieleggibile. Il Presidente uscente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo per un solo triennio senza diritto di voto.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 13

Il Segretario-Tesoriere redige i verbali delle riunioni della Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e ne cura l'archiviazione, cura la riscossione delle quote associative e tiene aggiornato l'elenco dei soci, svolge i compiti delegatigli dal Presidente in merito la conduzione ordinaria dell'Associazione, ha la responsabilità della gestione economico-finanziaria e contabile dell'Associazione secondo le leggi vigenti, predispone annualmente i bilanci preventivi e consuntivi da discutere ed approvare secondo gli artt.8 e 14.

Art. 14

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione da spedirsi ai soci a mezzo di lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Possono partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e i soci onorari.

L'assemblea deve radunarsi almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché per la determinazione della quota associativa delle varie categorie di soci di cui all'art. 4.

L'assemblea si riunirà altresì tutte le volte che lo riterrà opportuno il Consiglio Direttivo o che sia fatta richiesta almeno da un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote. Qualora la richiesta di convocazione verta su proposte di modifica dello Statuto essa dovrà essere sottoscritta almeno da un quinto dei soci.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione e rilasciata ad altro socio. Alle sedute dell'Assemblea potranno essere ammesse deleghe in numero massimo di due per ogni socio presente.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, per le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 15

Tutte le cariche di cui agli artt. precedenti sono puramente onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dai soci nell'esercizio di funzioni delegate dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea dei soci e documentate a norma delle vigenti leggi.

Art. 16

Lo scioglimento dell'associazione sarà deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati ed in tali occasioni si stabiliranno le modalità della liquidazione e si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo alle operazioni di liquidazione non può essere distribuito ai soci ma deve essere erogato ad altra associazione avente fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto l'Associazione è regolata dalle vigenti norme di legge.